

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)**

PROGRAMMA DI SVILUPPO TURISTICO

1. INTRODUZIONE

1.1 Quadro di riferimento

Il presente modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale del Programma di Sviluppo Turistico (di seguito PST) costituisce specificazione degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi alla luce dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

Le indicazioni del presente modello integrano e modificano quelle specificamente attinenti alla Verifica di esclusione dalla VAS e alla Valutazione ambientale – VAS contenute nella deliberazione Giunta Regionale 2 agosto 2007, n. 8/5255, "Modalità per l'aggiornamento e la presentazione dei Programmi di Sviluppo Turistico per la valutazione e l'attribuzione del riconoscimento dei Sistemi Turistici" (art. 4 l.r. n. 15/2007, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo") .

1.2 Norme di riferimento generali

Legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 – Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (di seguito l.r. 15/2007);

Modalità per l'aggiornamento e la presentazione dei Programmi di Sviluppo Turistico per la valutazione e l'attribuzione del riconoscimento dei Sistemi Turistici, ai sensi dell'art. 4, l.r. n. 15/2007 (deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2007, n. VIII/5255 e s.m.i.);

Aggiornamento delle linee di indirizzo per i sistemi turistici e modalità di valutazione della coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale (art. 3 della l.r. 2004, n. 8 Norme per il turismo in Lombardia) – deliberazione Giunta regionale 20 dicembre 2006, n. VIII/3860;

Legge regionale 14 aprile 2004, n. 8 "Norme per il turismo in Lombardia" (di seguito l.r. 8/2004);

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Valutazione ambientale - VAS

Il PST è soggetto a Valutazione ambientale – VAS qualora interessa le seguenti fattispecie:

- a) ricade nel "Settore Turismo" e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, elencati nella direttiva sulla VIA (categorie indicate nell'allegato I o nell'allegato II della Direttiva 85/337/CEE);

- b) si ritiene che abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE.

2.2 Verifica di assoggettabilità alla VAS

Il PST, che non soddisfa tutti i criteri del punto 2.1, è soggetto a Verifica di assoggettabilità, al fine di determinare se può avere effetti significativi sull'ambiente. Il procedimento di verifica conduce alla decisione se accompagnare o meno l'elaborazione con il procedimento di Valutazione Ambientale VAS.

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Elenco dei soggetti

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale;
- il pubblico e il pubblico interessato.

Qualora il PST si proponga quale raccordo con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 Il proponente

Il proponente è il soggetto individuato quale Coordinatore del Sistema Turistico.

Nel caso in cui il Coordinatore del PST sia un soggetto privato, il ruolo di proponente è assunto da una delle Province territorialmente interessate.

Il proponente assolve il mandato di procedere ai necessari adempimenti amministrativi previsti dal presente modello con particolare riferimento:

- alla Verifica di assoggettabilità – punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10 – b e 5.11;
- alla Valutazione ambientale – VAS - punti 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9 – b e 6.10.

3.3 Autorità procedente

L'autorità procedente è la Giunta Regionale, che si avvale della Direzione Generale competente in materia di Turismo (*D.G. Commercio, Turismo e Servizi*) che sovrintende al processo previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2007, n. VIII/5255, (punti 5.7, 5.10 – a / 6.8, 6.9 – a), ed interviene in particolare per quanto concerne:

- la decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
- la formulazione del parere ambientale motivato finale;
- la predisposizione della dichiarazione di sintesi finale;
- l'approvazione del PST.

3.4 Autorità competente per la VAS

L'autorità competente per la VAS è la Giunta Regionale, che si avvale della Direzione Generale competente in materia di Valutazione ambientale strategica – VAS (*D.G. Territorio e Urbanistica*).

3.5 Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, con atto formale reso pubblico mediante inserzione su web (vedi allegato 3), individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
 - ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia¹;
- b) sono enti territorialmente interessati
 - Regione;
 - Provincia;
 - Comunità Montane;
- c) contesto transfrontaliero/di confine
 - Svizzera – Cantoni;
 - Regioni e Province confinanti

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione del proponente.

3.6 Il pubblico e il pubblico interessato

Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

Il proponente nell'atto di cui al punto 3.5, d'intesa con l'autorità procedente e con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

4. MODALITA' DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibile della valutazione ambientale, il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione / programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Verifica e/o di Valutazione, relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Verifica e/o di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificamente per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o

¹ Coordina la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Soprintendenza per i Beni Archeologici (art. 20 DPR 173/2004);

comunque interessati alle ricadute derivanti dalle scelte di PST sono attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di Valutazione.

a) Conferenza di Verifica

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, nonché il Nucleo di valutazione. Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al rapporto preliminare della proposta di P/P (vedi punto 5.4) contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva.

b) Conferenza di Valutazione

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, indice la Conferenza di Valutazione volta ad acquisire i pareri/contributi dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri.

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, di tipo conclusivo, è finalizzata a valutare la proposta di PST e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato, volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.6.

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per VAS, nell'atto di cui al punto 3.5, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

4.4 Consultazione transfrontaliera

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere una copia integrale della proposta di PST e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a loro volta a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni delle autorità e del pubblico interessato. Nel frattempo ogni altro termine resta sospeso.

5. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS

5.1 Le fasi

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.lgs, ed in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale PST – Verifica di assoggettabilità:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del rapporto preliminare della proposta di PST contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. messa a disposizione rapporto preliminare e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;

6. decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;
7. informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.

5.2 Avviso di avvio del procedimento

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di elaborazione del PST da parte del proponente. (fac simile A)

Tale avviso è reso pubblico, ad opera del proponente mediante pubblicazione su web (vedi allegato 3), su un quotidiano locale, sull'Albo Pretorio e ad opera dell'autorità procedente sul sito web regionale.

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.5) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione del rapporto preliminare

Il proponente predispone il rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

Caratteristiche del PST, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *in quale misura il PST stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
- *in quale misura il PST influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- *la pertinenza del PST per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- *problemi ambientali relativi al PST;*
- *la rilevanza del PST per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. p/p connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);*

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
- *carattere cumulativo degli effetti;*
- *natura transfrontaliera degli effetti;*
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
 - *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

5.5 Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica (fac simile B)

L'autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica sul sito web sivas (vedi allegato 3) il rapporto preliminare della proposta di PST e determinazione dei possibili effetti significativi. Dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web. (fac simile B)

Il proponente, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare (di cui al punto 5.4) al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

5.6 Convocazione conferenza di verifica

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano i soggetti suddetti ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

Il proponente predispose il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare della proposta PST e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II, della Direttiva, si pronuncia non oltre novanta giorni sulla necessità di sottoporre il PST al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.

La pronuncia è effettuata con atto riconoscibile reso pubblico. (fac simile C)

In caso di non assoggettabilità alla VAS, il proponente, nella fase di elaborazione del PST, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica.

L'approvazione del PST dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.8 Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato su web (vedi allegato 3). Il proponente ne dà notizia.

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del PST approvato. (fac simile D)

Il Rapporto preliminare (di cui al punto 5.4) e il provvedimento di verifica devono essere inviati, in formato digitale, alla Regione Lombardia (vedi allegato 3).

5.9 Presa d'atto del PST e trasmissione alla Giunta Regionale

Il proponente, soggetto individuato quale Coordinatore del Sistema Turistico, insieme al partenariato provvede alla presa d'atto del Programma di Sviluppo Turistico.

Il proponente trasmette alla Giunta Regionale, cioè all'autorità procedente e all'autorità competente per la VAS, la documentazione qui elencata:

- PST ed eventuale studio di incidenza;
- verbale della conferenza di verifica;
- contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- osservazioni e apporti inviati dal pubblico;
- pareri delle Province territorialmente competenti.

5.10 Approvazione del PST e informazione circa la decisione

- a) La Giunta Regionale, d'intesa con la Provincia competente, approva il PST ai fini del riconoscimento del sistema turistico.

Il provvedimento di approvazione definitiva del PST fa proprio quello della Verifica di assoggettabilità alla VAS, di cui al precedente punto 5.8.

- b) Gli atti del PST approvato sono:

- depositati presso gli uffici del proponente e dell'autorità procedente;
- pubblicati sul sito web del proponente e per estratto sul sito web regionale.

5.11 Gestione e monitoraggio

Il monitoraggio, gestito dal proponente, è finalizzato a garantire, anche attraverso l'individuazione di specifici indicatori, la verifica dell'attuazione degli obiettivi prefissati nel PST.

Schema PST – Verifica di assoggettabilità

Fase del piano	Processo del PST	Verifica di assoggettabilità alla VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblico invito regionale presentazione di PST P0. 2 Aggregazione del partenariato e individuazione del coordinatore del Programma P0. 3 Approvazione di un protocollo d'intesa, o altro atto formale tra le parti, e definizione degli obiettivi del sistema turistico	A0. 1 Incarico per lo svolgimento del procedimento di Verifica di assoggettabilità
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del PST – analisi del contesto di riferimento e delle risorse turistiche da valorizzare	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1. 2 Definizione schema operativo per il PST	A1. 2 Definizione dello schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1. 3 Rapporto preliminare della proposta di PST e determinazione degli effetti significativi sull'ambiente – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del Rapporto preliminare della proposta di PST e determinazione dei possibili effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE dare notizia all'Albo Pretorio dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Conferenza di verifica	verbale conferenza in merito all'assoggettabilità o meno del PST al procedimento VAS	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o meno il PST alla valutazione ambientale. (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
	Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web.	
PST non assoggettato a VAS		
Fase 2 Elaborazione e redazione	2. 1 Determinazione obiettivi generali di sviluppo turistico	
	2. 2 Costruzione dello scenario di riferimento del PST	
	2. 3 Definizione obiettivi specifici e linee d'azione e costruzione delle alternative	
	2. 4 Proposta di PST	
Fase 3 Approvazione	3. 1 PRESA D'ATTO del Programma di Sviluppo Turistico, da parte del proponente, soggetto individuato quale Coordinatore, e del partenariato del Sistema Turistico.	
	3. 2 TRASMISSIONE Il Coordinatore del partenariato trasmette alla Giunta Regionale: - PST ed eventuale studio di incidenza; - verbale della conferenza di verifica; - contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere; - osservazioni e apporti inviati dal pubblico; - pareri delle Province territorialmente competenti.	
	3. 3 NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERDIREZIONALE	
	3. 4 APPROVAZIONE La Giunta Regionale, d'intesa con la Provincia competente, approva il Programma di Sviluppo Turistico e riconosce il Sistema Turistico. Il provvedimento di approvazione è corredato da: - PST - provvedimento di non assoggettabilità alla VAS ed eventuale parere obbligatorio e vincolante della valutazione di incidenza.	
	3. 5 Informazione circa la decisione	
Fase 4 Attuazione Gestione	4. 1 Attuazione, gestione, monitoraggio dei piani di azione	
	4. 2 Aggiornamento del PST, azioni correttive ed eventuali retroazioni	

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PST (VAS)

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS del PST è effettuata secondo le indicazioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del d.lgs, ed in assonanza con il punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema PST – VAS:

1. avviso di avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione e redazione del PST e del Rapporto Ambientale;
4. messa a disposizione;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. presa d'atto del PST e trasmissione alla Giunta Regionale;
7. formulazione parere ambientale motivato finale;
8. approvazione del PST e informazione circa la decisione;
9. gestione e monitoraggio.

Nei casi in cui il procedimento di VAS è stato preceduto da quello di Verifica di assoggettabilità, gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta nell'ambito del procedimento di verifica potranno essere utilizzate nel procedimento di VAS.

6.2 Avviso di avvio del procedimento

La Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di formazione del PST ad opera del proponente. (fac simile E)

Tale avviso è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del proponente e sul sito web regionale.

6.3 Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.5) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative;
- la rilevanza dei possibili effetti transfrontalieri.

6.4 Elaborazione e redazione del PST e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione del PST, l'autorità competente per la VAS collabora con il proponente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti competenti in materia ambientali, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico da consultare;
- definizione dell'ambito di influenza del PST (*scoping*) e definizione delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.

Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al d.lgs riporta le informazioni

da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto Ambientale evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti in fase di scoping.

Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio.

Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, definisce il percorso metodologico procedurale del PST e della relativa VAS, sulla base dello schema PST – Valutazione Ambientale VAS, in coda al presente modello.

scoping – conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, predispone un documento di scoping. Ai fini della consultazione, il documento viene messo a disposizione tramite pubblicazione sul sito web sivas e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di definizione dell'ambito di influenza del P/P e della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Inoltre nel documento è necessario dare conto della Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

elaborazione del Rapporto Ambientale

Il proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva 2001/42/CE, sono quelle elencati nell'allegato I della citata Direttiva:

- a) *illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PST e del rapporto con altri pertinenti p/p;*
- b) *aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del PST;*
- c) *caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- d) *qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PST, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;*
- e) *obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al PST, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale.*
- f) *possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;*
- g) *misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del PST;*
- h) *sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;*
- i) *descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;*
- j) *sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.*

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

6.5 Messa a disposizione (fac simile F)

La proposta di PST, comprensiva di rapporto ambientale e sintesi non tecnica dello stesso, è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente per la VAS.

L'autorità procedente e l'autorità competente mettono a disposizione per sessanta giorni presso i propri uffici e pubblicano sul proprio sito web nonché sul sito web sivas la proposta di PST, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica.

Ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009, la pubblicazione sul sito web sivas sostituisce:

- il deposito presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione;
- la pubblicazione di avviso nel BURL contenente: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica

Il proponente, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 6.3, la messa a disposizione e pubblicazione sul web del PST ed del Rapporto Ambientale, al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro sessanta giorni dall'avviso, all'autorità competente per la VAS e all'autorità procedente.

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Se necessario, l'autorità procedente, provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS.

6.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione è convocata dal proponente, sentite l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 6.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del PST, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

La conferenza di valutazione finale invece è convocata una volta definita la proposta di PST e Rapporto Ambientale. La documentazione è messa a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati prima della conferenza. Se necessario alla conferenza partecipa l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), che si pronuncia sullo studio di incidenza.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

6.7 Presa d'atto del PST e trasmissione alla Giunta Regionale

Il proponente, soggetto individuato quale Coordinatore del Sistema Turistico, insieme al partenariato provvede alla presa d'atto del Programma di Sviluppo Turistico e del Rapporto Ambientale.

Il proponente trasmette alla Giunta Regionale, cioè all'autorità procedente e all'autorità competente per la VAS, la documentazione qui elencata:

- PST, Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica;
- verbale della conferenza di valutazione;
- contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- osservazioni e apporti inviati dal pubblico;
- pareri delle Province territorialmente competenti.

6.8 Formulazione parere motivato (fac simile G)

Come previsto all'articolo 15, comma 1 del d.lgs., ed in assonanza con quanto indicato al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, alla luce della proposta di PST e Rapporto Ambientale, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del PST e quindi del riconoscimento del sistema turistico (ai sensi del comma 5 articolo 4 della l.r. 8/2004).

A tale fine, sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo del parere delle Province ed eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere,
- le osservazioni e gli apporti inviati dal pubblico.

Il parere ambientale motivato di massima deve contenere considerazioni qualitative e/o quantitative in merito:

- a) alla qualità ed alla congruenza delle scelte del PST alla luce delle alternative possibili individuate e rispetto alle informazioni ed agli obiettivi del rapporto ambientale;
- b) alla coerenza interna ed esterna del PST;
- c) alla efficacia e congruenza del sistema di monitoraggio e degli indicatori selezionati.

6.9 Approvazione del PST e informazione circa la decisione

La Giunta Regionale, d'intesa con la Provincia competente, approva il PST ai fini del riconoscimento del sistema turistico, predisponendo la dichiarazione di sintesi finale (schema H), volta a:

- illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico procedurale di cui al precedente punto 6.4);
- esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel PST e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell'alternativa di PST e il sistema di monitoraggio;
- descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nel PST.

Il provvedimento di approvazione definitiva del PST motiva puntualmente le scelte effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS e contiene la dichiarazione di sintesi.

Gli atti del PST approvato (PST, Rapporto Ambientale, Sintesi non Tecnica, Dichiarazione di sintesi, sistema di monitoraggio, parere ambientale motivato e provvedimento di approvazione) (fac simile I) sono:

- depositati presso gli uffici dell'autorità procedente;
- pubblicati per estratto sul sito web sivas (vedi allegato 3).

6.10 Gestione e monitoraggio

Il piano o programma individua le modalità, le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

Nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma approvato e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate deve essere data adeguata informazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente.

Schema PST – Valutazione Ambientale VAS

Fase del piano	Processo del PST	Valutazione ambientale VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblico invito regionale presentazione di PST P0. 2 Aggregazione del partenariato e individuazione del coordinatore del Programma P0. 3 Approvazione di un protocollo d'intesa, o altro atto formale tra le parti, e definizione degli obiettivi del sistema turistico	A0. 1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali del PST o della Variante – analisi del contesto di riferimento e delle risorse turistiche da valorizzare P1. 2 Definizione schema operativo per il PST P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni disponibili su territorio e ambiente	A1. 1 Integrazione della dimensione ambientale nel analisi preliminare del PST A1. 2 Definizione schema operativo per la VAS, mappatura dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico A1. 3 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (sic/zps)
Conferenza di valutazione	avvio del confronto	
Fase 2 Elaborazione e redazione	P2. 1 Determinazione obiettivi generali di sviluppo turistico P2. 2 Costruzione dello scenario di riferimento del PST P2. 3 Definizione obiettivi specifici e linee d'azione e costruzione delle alternative P2. 4 Proposta di PST	A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale A2. 2 Analisi di coerenza esterna A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi A2. 4 Confronto e selezione delle alternative A2. 5 Analisi di coerenza interna A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio A2. 7 Studio di Incidenza delle scelte del piano sui Siti di Rete Natura 2000 (se previsto) A2. 8 Proposta di Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica
	messa a disposizione e pubblicazione su web della proposta di PST, di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica dare notizia all'Albo Pretorio dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati invio Studio di incidenza (se previsto) all'autorità competente in materia di SIC e ZPS	
Conferenza di valutazione	valutazione della proposta di PST e Rapporto Ambientale Valutazione di incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'autorità preposta Le Province territorialmente competenti, se non aderiscono direttamente al sistema turistico, esprimono il proprio parere.	
Fase 3 Approvazione	3. 1 PRESA D'ATTO del Programma di Sviluppo Turistico e del Rapporto Ambientale, da parte del proponente, soggetto individuato quale Coordinatore, e del partenariato del Sistema Turistico. 3. 2 TRASMISSIONE Il Coordinatore del partenariato trasmette alla Giunta Regionale: - PST, Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica; - verbale della conferenza di valutazione; - contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere; - osservazioni e apporti inviati dal pubblico; - pareri delle Province territorialmente competenti. 3. 3 NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERDIREZIONALE PST - NUCLEO TECNICO REGIONALE VAS PARERE MOTIVATO predisposto dall'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente 3. 4 APPROVAZIONE La Giunta Regionale, d'intesa con la Provincia competente, approva il Programma di Sviluppo Turistico e riconosce il Sistema Turistico. Il provvedimento di approvazione è corredato da: - PST - Rapporto Ambientale - Dichiarazione di sintesi finale. 3. 5 Informazione circa la decisione	
Fase 4 Attuazione Gestione	P4. 1 Attuazione, gestione, monitoraggio dei piani di azione P4. 2 Aggiornamento del PST, azioni correttive ed eventuali retroazioni	A4. 1 Rapporti di monitoraggio e valutazione periodica